

cittadini per il territorio



Lodevole
Municipio di Mendrisio

6850 Mendrisio

Mendrisio, 2 luglio 2015

Domanda di costruzione ai mappali 1167-1152 RFD Mendrisio-Ligornetto

Opposizione

Egregi signori,

Abbiamo preso conoscenza della domanda di costruzione del signor Leonello Fontana dell'8 maggio 2015 concernente i mappali 1167-1152 RFD Mendrisio-Ligornetto.

La domanda appare largamente incompleta in quanto manca ad esempio il rapporto d'impatto ambientale obbligatorio ai sensi della cifra 22.3 dell'allegato OEIA (la quantità di materiale stoccato supera di oltre 20 volte la soglia per l'obbligatorietà dell'EIA!).

Diverse indicazioni della domanda di costruzione sono inoltre fuorvianti se non chiaramente sbagliate, segnatamente in merito ai costi previsti, alla presenza di corsi d'acqua e di siti inquinati come pure alla presunzione di un raccordo stradale.

Di principio quindi la domanda andrebbe rinviata all'istante per correzione e completamento. Vi chiediamo tuttavia di rinunciare a tale passo che produrrebbe solo costi ed esami come pure perdite di tempo inutili e di negare direttamente il rilascio della licenza.

Difatti la domanda non può palesemente essere autorizzata per la mancanza dei presupposti pianificatori.

L'area in esame va considerata come fuori zona in quanto non si è mai proceduto ad un azzonamento regolare in base ai disposti della Legge federale sulla pianificazione del 1979.

Essa va inoltre considerata parzialmente protetta in quanto fa parte dello spazio riservato per legge alle acque (art. 41a OPAC*).

A tal proposito vi ricordiamo che perfino piani decisamente più recenti possono perdere la loro validità di riferimento, come il Tribunale federale ha dettagliatamente esposto nella sua sentenza 1C_821/2013 e 1C_825/2013 del 30 marzo 2015**.

In quel caso una costruzione, conforme al piano regolatore vecchio di 8 anni è stata respinta dal Tribunale federale in quanto il piano, reputato già vecchio, non dava più sufficienti garanzie di conformità con le norme odierne di diritto pubblico ed entrava segnatamente in conflitto con i disposti sullo spazio di pertinenza delle acque entrati in vigore il 1.1.2011.

A detta del Tribunale federale, l'applicazione di tale norme, considerate di polizia, dev'essere immediata e prevale perfino su un piano precedentemente varato in modo valido. In sostanza il Tribunale federale ricorda che tanto più un piano è vecchio tanto meno gli interessi privati vi possono fare affidamento a scapito degli interessi pubblici codificati nel frattempo.

Anche nel caso presente il progetto invaderebbe lo spazio da riservare alle acque per cui non può comunque essere autorizzato.

Per i Cittadini per il territorio

Ivo Durisch

Grazia Bianchi

* <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983281/index.html#a41a>

** Allegata; vedi pure:

http://www.aquaviva.ch/images/News/20150330_Nuolen%20See_Urteil%20BGer%201C_821_2013_1C_825_2013.pdf